Parere del Comitato economico e sociale in merito:

— alla «Proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità», e

— alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le Direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità» [1]

(97/C 66/12)

Il Consiglio, in data 14 giugno 1996, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Scully, in data 5 novembre 1996.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 novembre 1996, nel corso della 340ª sessione plenaria, con 107 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astensioni, il seguente parere.

1. Il Comitato prende atto che la proposta della Commissione stabilisce i principi della politica dell'Unione europea riguardante i controlli veterinari per i prodotti di origine animale che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nel territorio comunitario ed, in particolare che:

— nessuna partita proveniente da un paese terzo può essere introdotta nel territorio comunitario senza aver subito i controlli veterinari prescritti;

— ogni partita deve essere sottoposta a controlli veterinari eseguiti dal personale dell'autorità competente sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per verificare che essa soddisfi i requisiti riguardanti la salute delle persone e degli animali;

— i controlli veterinari vengono effettuati presso i posti di ispezione frontalieri riconosciuti, situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata nel territorio della Comunità;

— ciascuna partita è accompagnata da un certificato o documento veterinario o da un altro documento, a seconda della natura del prodotto, della sua destinazione, ecc.; se, ultimati i controlli, i prodotti risultano soddisfare le norme comunitarie, essi possono circolare liberamente all'interno della Comunità.

2. Il Comitato esprime il suo apprezzamento per la proposta della Commissione, ma ritiene tuttavia che sarebbe opportuno chiarire nel testo stesso della direttiva, senza cioè rinviare alla specifica normativa doganale, la competenza ed il collegamento dell'attività espletata dalle autorità doganali con quella svolta dalle autorità veterinarie. Occorrerebbe prevedere espressamente l'obbligo di reciproca collaborazione tra le due autorità, nonché attribuire in via esclusiva la sorveglianza su zone, depositi franchi e depositi doganali alla competente autorità doganale e non all'autorità veterinaria, come previsto dalla proposta di direttiva.

3. Il Comitato ritiene che:

— non si debba considerare il controllo d'identità come controllo a sé stante, ma occorra farlo rientrare nel controllo materiale;

— per i prodotti che giungono alla frontiera della Comunità, ma non hanno come destinazione finale la Comunità stessa, si debbano introdurre norme per garantire che tali prodotti escano effettivamente dal territorio comunitario dopo il transito;

— la localizzazione del posto d'ispezione frontaliero in «una zona designata o approvata dalla autorità doganale» rischia di creare notevoli difficoltà operative e ulteriori costi per lo Stato membro, qualora si rendesse necessario, sulla base di questa nuova norma, allocare altrove le strutture già esistenti ed operative, tenuto conto che si è già provveduto alla esecuzione di notevoli lavori di adeguamento di quelle già esistenti che, peraltro, già sono stati riconosciuti dagli organi comunitari;

— non sia opportuno che le informazioni sanitarie relative a merci importate da Paesi terzi siano inoltrate tramite il sistema informatizzato ANIMO, tenuto conto che tale sistema riguarda esclusivamente merci oggetto di scambio intracomunitario. Per l'introduzione di merci provenienti da paesi terzi, l'Unione europea ha da tempo previsto l'utilizzo dell'omologo sistema SHIFT.

[1] GU n. C 245 del 23. 8. 1996, pag. 24.

4. Il Comitato concorda con l'esigenza di chiarire e migliorare la presentazione delle disposizioni e coglie l'occasione per raccomandare ancora una volta una sollecita codificazione delle norme esistenti, per rendere il testo più trasparente e comprensibile agli utilizzatori.

Bruxelles, 27 novembre 1996.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tom JENKINS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea di ispezione veterinaria e fitosanitaria» [1]

(97/C 66/13)

Il Consiglio, in data 2 agosto 1996, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Staffan Nilsson in data 5 novembre 1996.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 novembre, nel corso della 340ª sessione plenaria, con 82 voti favorevoli, 10 contrari e 14 astensioni, il seguente parere.

1. Proposta della Commissione

1.1. Nella proposta di regolamento in esame, la Commissione prospetta l'istituzione di un'Agenzia europea d'ispezione veterinaria e fitosanitaria.

1.2. La proposta prevede il potenziamento e la tutela dell'Ufficio esistente, una maggiore autonomia degli ispettori e la possibilità di effettuare i controlli e le perizie in loco negli Stati membri e nei paesi terzi. L'Agenzia assumerebbe le competenze della Commissione per quanto riguarda il controllo e la sorveglianza.

1.3. La Commissione propone che, in applicazione della normativa comunitaria, le attività dell'Agenzia siano finanziate dall'1 % dei tributi riscossi dagli Stati membri per i controlli veterinari, evitando così di intaccare altre risorse.

1.4. In base alla proposta, l'Agenzia sarebbe gestita da un consiglio di amministrazione composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro, di due rappresentanti della Commissione e di due esperti scientifici designati dal Parlamento europeo. A capo dell'Agenzia sarebbe nominato un direttore con un mandato di cinque anni.

2. Osservazioni generali

2.1. Per garantire il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguata tutela dei consumatori occorre un organo di controllo e di sorveglianza veterinaria e fitosanitaria forte ed efficiente. Tale organo deve avere piena autorità per vegliare sulla corretta applicazione delle direttive comunitarie e per verificare il rispetto dei requisiti per quanto riguarda i paesi terzi.

2.2. I problemi che hanno colpito gran parte della produzione di carni bovine dell'Unione europea dimostrano con estrema chiarezza che la Commissione deve disporre di strumenti di controllo e di sorveglianza a livello comunitario e nei confronti dei paesi terzi. Al fine di creare condizioni di concorrenza equilibrate sul mercato interno, è importante che tutti gli Stati membri osservino e applichino le direttive del Consiglio.

2.3. Le risorse dell'attuale Ufficio di ispezione sono insufficienti. L'orientamento è stato inoltre quello di

---

[1] GU n. C 239 del 17. 8. 1996, pag. 9.